

Procura Repubblica c/o Tribunale di Trento

Lettera 16/04/2012, n. 1401

“Messa a disposizione della autorità giudiziaria dei cadaveri delle persone decedute”

Al Signor Questore di Trento
Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri di Trento
Al Signor Direttore generale della A.P.S.S. di Trento
Ai Signori Ufficiali di Stato civile della Provincia di Trento
E p.c.
Ai signori sostituti procuratori

Ho preso atto che non infrequentemente, in caso di morte di una persona, il cadavere viene messo ingiustificatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, pur in difetto delle condizioni di legge, che, lo ricordo, sono rappresentate dalla sussistenza di un “sospetto di reato” (cfr. articolo 116 disp. atto c.p.p.).

Le ipotesi tipiche sono rappresentate dai decessi sulla pubblica via o in abitazione senza assistenza o presenza di terzi.

Analoga situazione si verifica [così da ultimo ho potuto direttamente apprezzare] nel caso di morti avvenute presso un struttura sanitaria poco dopo il ricovero del paziente per una causa accidentale, comunque non riconducibile a terzi.

Il “sospetto di reato” che legittima ad investire l'autorità giudiziaria, come è ovvio, significa sussistenza di un *fumus* adeguatamente riscontrato – in termini obiettivi – della commissione di un reato (ad esempio, presenza di lesioni sul corpo possibilmente riconducibili ad azione aggressiva altrui; presenza di lesioni conseguenti ad incidente stradale riconducibile etiologicamente a terzi).

Di tale sospetto il medico deve dare motivata giustificazione nell'atto con cui rimette il cadavere alla autorità giudiziaria, per poter consentire al pubblico ministero di turno di adottare le opportune determinazioni (nel caso, rimettere il cadavere a disposizione del medico necroscopo o dei familiari ovvero disporre la messa a propria disposizione del cadavere per l'autopsia o la visita esterna).

Sospetto di reato, non significa, invece, “*dubbio sulle cause della morte*”.

Infatti, laddove, in assenza di sospetto di reato, il medico chiamato a constatare la morte abbia dubbi sulle cause della medesima deve procedere secondo quanto dettagliato nel regolamento di polizia mortuaria (dpr 10 settembre 1990 n. 285), investendo il medico necroscopo, che procederà a riscontro diagnostico (cfr. articolo 4 del dpr n. 285 del 1990): è il medico necroscopo che, in tale evenienza, ha il compito di accertare la morte) redigendo il certificato di morte.

È fin troppo ovvio che, qualora nel corso di tale riscontro, dovesse – solo allora sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reato, sarà il medico settore a sospendere le operazioni e darne – solo allora – dettagliata e immediata comunicazione all'autorità giudiziaria (articolo 45 del dpr n. 285 del 1990).

La prassi di investire l'autorità giudiziaria, oltre che *contro legem*, implica un ingiustificato esborso per l'Erario dovendosi procedere a visite esterne e/o ad autopsia con incarico conferito a consulenti del pubblico ministero. Ciò che risulta, oltre tutto, foriero di ingiustificati ritardi nella messa a disposizione dei familiari per la sepoltura, in ragione degli incombenti resi necessari per la corretta applicazione delle norme del codice di procedura penale in tema di nomina del consulente del pubblico ministero e dei successivi avvisi di legge.

È opportuno che il Direttore generale della APSS richiami i medici dipendenti al rispetto della ricordata nominativa. Ciò valendo, in particolare, per i decessi avvenuti in ospedale: laddove non sussistano situazioni obiettive precedenti al ricovero che possano far sorgere il “sospetto di reato”, risulta evidente che la “messa a disposizione

del cadavere” alla AG implica un positivo apprezzamento su ipotesi di responsabilità professionali dei sanitari che hanno prestato le cure al paziente nella struttura [ipotesi che vanno chiaramente evidenziate]; mentre il generico, possibile dubbio sulla [sola] causa della morte va risolto nei termini suindicati.

Parimenti, anche i Responsabili delle forze di polizia vengono sensibilizzati ad impartire al personale dipendente le istruzioni del caso, comunicando il presente atto di indirizzo, che dovrà essere rappresentato, laddove necessario, al medico chiamato sul posto a redigere il certificato di morte.

A tal riguardo, mi preme sottoporre alla attenzione anche il caso dei suicidi, rispetto ai quali, ovviamente allorché non sorgano dubbi sulla causa suicidi aria e non emerga il sospetto di reato (segnatamente, quello di cui all’articolo 580 c.p.), grazie anche agli elementi acquisiti dall’organo di polizia intervenuto *in loco*, buona regola è quella di mettere il cadavere a disposizione dei familiari. L’operatore di polizia giudiziaria che apprezzasse il “sospetto di reato” dovrà dettagliarlo in modo puntuale e non genericamente presuntivo, sulla base di scelte im motivate e di comodo.

Ricordo, infine, che la determinazione finale circa la messa a disposizione o no del cadavere alla autorità giudiziaria è rimessa comunque, definitivamente ed insindacabilmente, a quest’ultima, nella persona del magistrato della procura della Repubblica di turno, il quale, anche alla luce di quanto rappresentato dalla polizia giudiziaria intervenuta *in loco* potrà adottare le determinazioni definitive.

Ciò – voglio ribadirlo – per evitare – con il mancato rispetto della normativa di settore – di attivare uno strumentario foriero di spese ingiustificate, che finirebbe con il determinare per i familiari della persona deceduta un aggravio di incombenze in un momento particolarmente doloroso.

Aggiungo, solo per completezza, con precipuo riguardo alle competenze dell’Ufficiale di Stato civile, che esclusa la messa a disposizione dell’AG del cadavere non è configurabile alcuna competenza della stessa AG per il N.O. ai fini del seppellimento o anche, solo, della cremazione.

Rispetto a tale tematica, trattandosi di questione che so controversa, merita di essere affrontata quella dei casi di morte violenta, con cadavere [pur] non messo a disposizione della Autorità giudiziaria [quindi, nei casi in cui difetti il sospetto di reato: ad esempio, suicidio, caduta accidentale, ecc.].

In tale evenienza, una corretta lettura del disposto dell’articolo 77 del dpr 3 novembre 2000 n. 396 non implica, come pure a volte si pretenderebbe, un [inutile] formale N.O. al seppellimento da parte della AG [la quale, infatti, non ha a disposizione il cadavere, ma, semmai, interessata dagli organi di polizia giudiziaria intervenuti *in loco*, si è determinata a metterlo a disposizione dei familiari].

In tal evenienza, ai fini delle determinazioni dello stato civile è bastevole l’intervento sul posto della polizia giudiziaria alla quale il PM abbia dato la disposizione, in assenza di sospetto di reato, di mettere il cadavere a disposizione dei familiari. Tale disposizione, recepita nel certificato di morte redatto dal medico competente, è da intendere come implicitamente espressiva della determinazione della AG rilevante ai fini delle registrazioni degli atti di morte: ergo, espressiva del N.O. al seppellimento e, eventualmente, alla cremazione. Del resto, la lettera del citato articolo 77 ritiene bastevole il “processo verbale” sullo stato del cadavere e sulle circostanze relative alla morte che l’operatore di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo provvederà a compilare, nel caso dopo essersi consultato con il PM di turno.

Ciò è da intendere come generale atto di indirizzo dell’Ufficio, ispirato ad evitare attività formali del tutto inutili, nel pieno rispetto della lettera e della *ratio* della legge.

I signori sostituti sono pregati di curare il rigoroso adempimento di quanto rappresentato, ricusando formalmente attività inutili ed ingiustificate.

Ringrazio per l’attenzione.
Il Procuratore della Repubblica
GIUSEPPE AMATO